



**CITTA' DI VITTORIA**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

**Direzione Risorse Umane**

Prot. n. 1056/R.U.amm.va  
del 23/11/2017

Al Sindaco del Comune di Vittoria

SEDE

Oggetto: Indizione delle procedure selettive.

In riferimento alle procedure selettive relative all'assunzione di n. 1 Dirigente della Direzione Polizia Municipale, all'assunzione di n.4 avvocati alta specializzazione, alla mobilità volontaria per la copertura dei posti vacanti in organico di n. 2 Dirigenti Amministrativi a tempo indeterminato ex art. 30 comma 1, del D.L.vo n. 165/01 e ss.mm.ii, salvo che in via eventuale, esclusiva e subordinata ad avvenuta acquisizione dell'esito negativo, totale e/o parziale, delle procedure di mobilità obbligatorie e/o volontarie, all'uopo prescritte dal citato Dlgs, sia attivata la procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 e/o 1 Dirigenti amministrativi ( a secondo dei termini di conclusione delle suddette procedure) con l'apposito bando di concorso, si rappresenta alla S.V. che le determinazioni dirigenziali di indizione delle suddette procedure sono state pubblicate in data 17 novembre 2017 ed in data 20 novembre 2017 all'Albo Pretorio on line, ragion per cui la loro attivazione ha già avuto corso, ivi compresa la trasmissione degli estratti di avvisi pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale effettuata con nota prot.n. 51365 del 15 novembre 2017 ed indirizzata all'Ufficio Inserzioni G.U. dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.

Tale Ufficio Inserzioni G.U. ha comunicato telefonicamente che la pubblicazione avrà luogo in data 12 dicembre 2017 tramite l'inserimento dei suindicati estratti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 ° Sezione Concorsi - avente numero 94 .

E' opportuno rilevare come il sopravvenuto d.lgs n.75/2017 abbia modificato il Dlgs n. 165/2001 e smi ed in specie le prescrizioni relative alle procedure selettive in argomento, ragion per cui l'Ufficio ha provveduto a riallineare il ROUS alla sopradescritta normativa onde così, previo rispetto della fase di concertazione con le OOSS, porre la Giunta Comunale nella condizione di assumere con la deliberazione n.461 del 16 ottobre 2017 le proprie valutazioni in ordine all'aggiornamento del ROUS.

Poichè è evidente come la tempistica procedimentale in argomento non sia coincidente con la scadenza del 31 dicembre 2017 del contratto dirigenziale a tempo determinato del dirigente della Polizia Municipale e dei contratti CoCoCo, in quanto le operazioni di insediamento della Commissione Giudicatrice, l'espletamento delle procedure selettive, il non prevedibile numero di domande di partecipazione, i non prevedibili ricorsi, sono elementi indicatori di una difficile conclusione entro il suindicato termine ( da ultimo cfr il lasso temporale fra il termine del 31 dicembre 2017 e la scadenza del 27 dicembre 2017 di presentazione delle domande di partecipazione), si rammenta come in pendenza delle indette procedure selettive la proroga tecnica sia l'unica soluzione ammessa dalla legislazione vigente, purché limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento del concorso, essendo finalizzata a consentire senza soluzione di continuità il regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Per cui l'applicabilità della proroga tecnica ai citati contratti prudenzialmente fino al 28 febbraio 2018 con la previsione della clausola della risoluzione anticipata nel caso in cui la pertinente procedura selettiva abbia conclusione prima della decorrenza del citato termine finale vale a combinare il regolare svolgimento delle procedure selettive con il regolare svolgimento dell'attività amministrativa delle direzioni interessate.

All'uopo giova anche il richiamo alla sentenza n.17010/2017 della Corte di Cassazione, la quale ha affermato come :

“.....ai dirigenti degli enti locali si applicano in via diretta le disposizioni di cui all'articolo 19 del

Dlgs 165/2001 che prevedono la durata massima del contratto in cinque anni...”;

- “...nessuna sanzione è applicabile al datore di lavoro nel caso in cui il contratto ecceda i cinque anni, in quanto non potrebbe mai operare la sua conversione in un contratto a tempo indeterminato...”;
- “...nel vigore dell’art. 10 del d. lgs. n. 368 del 2001 l’indicazione temporale contenuta nel quarto comma di detto articolo è da riferire non al termine massimo finale entro il quale devono essere contenuti il rapporto ed eventuali proroghe o rinnovi, ma al vincolo di durata massima del singolo contratto a termine avuto riguardo al suo momento genetico (non avendo naturalmente rilievo vincolante il diverso avviso espresso da una circolare ministeriale, v. da ultimo Cass. n. 9166 del 2017, in motivazione), né tanto meno, in caso di superamento del termine massimo, può operare la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.”.

Infine in ordine ai contratti di CoCoCo giova rammentare come sia attualmente cogente l’articolo 22, comma 8 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 secondo cui “il divieto di cui all’articolo 7, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018”, postergando così l’originaria previsione del suddetto articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs n.165/2001 e smi secondo cui “E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione ...”.

All’uopo è di particolare rilevanza la delibera n. 75/2016/SRCPIE della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in quanto rileva come il citato divieto di cui all’articolo 2, comma 4, del d. lgs. n. 81/2015, (comma modificato dall’articolo 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 e successivamente dall’articolo 22, comma 9, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) “.....opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma è il momento della stipulazione”.


Altresì la summenzionata Corte dei Conti osserva nella suddetta decisione che “.....al termine “stipulare” non può che intendersi riferito al momento della formazione dell’accordo, che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione. Tale principio si applica anche ai contratti di collaborazione che le pubbliche amministrazioni (...) possono stipulare con personale esterno ai sensi dell’articolo 7, comma 5, d. lgs. 165/2001.....”.

Ne consegue che il divieto di cui all’articolo 7, comma 5 bis, del dlgs n. 165/2001 e smi si riferisce, secondo la lettera della norma, alla possibilità di “stipulare” contratti di collaborazione, per cui tale divieto non riguarda i contratti già in essere ovvero quelli sottoscritti ante 1° gennaio 2017, così come nella fattispecie in argomento; che con riferimento “alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali”, la disposizione di cui al comma 1 del dlgs 15 giugno 2015, n. 81 non trova applicazione, così come previsto dall’articolo 2, comma 2, lett. b, del citato decreto.

Distinti saluti.

Vittoria, li 23/11/2017

L’Istruttore Dir.vo Amm.vo  
Sig.ra Aida Crisafalli Carpani



Il Dirigente ad interim  
Avv. Antonino M. Fortuna

